Sentenza del 28/07/2020 n. 16143 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1561/1/2017, depositata il 18.12.2017, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, in riforma della sentenza n. 899/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, rigetto' il ricorso proposto dalla Spa (XXXXX) contro il diniego di rimborso dell'addizionale sulla energia elettrica per l'anno 2011, per l'importo di Euro 54.485,66, che era risultato non dovuto in conseguenza della abrogazione della addizionale provinciale disposta del Decreto Legislativo n. 68 del 2011, articolo 14, comma 2, a decorrere dall'anno 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto applicabile, ai fini del rimborso, il termine prescrizionale ordinario, ma la Commissione Tributaria Regionale, investita dall'appello della Agenzie delle Dogane, rilevo' che il rimborso della accisa indebita, a prescindere dalle cause, anche successive al pagamento, per cui non era piu' dovuta, era sottoposta al termine biennale non derogabile di decadenza, in base ad una elaborazione giurisprudenziale consolidata.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso la contribuente con atto / notificato il 15 giugno 2018 affidato ad un unico motivo, illustrata con memoria.

Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un unico motivo la societa' (XXXXX) lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articoli 14 e 56, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto applicabile nel caso in esame il termine decadenziale previsto dal TUA, articolo 14, comma 2, pur essendo i crediti emergenti dai conguagli dichiarativi estranei all'ambito applicativo della suddetta disposizione e quindi soggetti soltanto all'ordinario termine prescrizionale. Ad avviso della ricorrente l'articolo 14 si riferirebbe infatti ai pagamenti indebiti e quindi senza titolo da intendersi in senso stretto, mentre i ratei d'acconto mensili della accisa erano dovuti in adempimento di uno specifico obbligo di legge previsto dal TUA, articolo 56, comma 1, ed inoltre i termini di decadenza si giustificavano con un errore del contribuente non autonomamente rilevabile dall'Ufficio, idoneo a determinare un affidamento da parte dell'Ufficio, per la cui correzione l'autore doveva attivarsi in tempi brevi, mentre nel caso di conguagli regolarmente esposti in dichiarazione non esisteva alcuna situazione di (falsa) apparenza per cui anche il dubbio interpretativo sulla portata delle, disposizione normativa doveva essere risolto in base al principio della buona fede. Secondo la ricorrente non era poi applicabile la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione per

alcuni casi di decadenza dalla domanda di rimborso in materia di accise, richiamata dalla sentenza impugnata, poiche' si trattava di casi diversi in cui il credito non era rilevabile autonomamente dagli Uffici, non essendo soggetto ad obbligo di dichiarazione, mentre, nel caso di crediti da dichiarazione, la giurisprudenza, sia pure in relazione alle imposte sui redditi e l'IVA, aveva ritenuto che fosse applicabile esclusivamente il termine di prescrizione. D'altronde la richiesta di rimborso appariva analoga a quella di detrazione sulla base di una comunicazione alla Amministrazione interessata, che poteva essere esercitata nel termine di prescrizione.

2. La Agenzia delle Dogane ha controdedotto che, stante la struttura delle accise, non esisteva alcuna disposizione che prevedesse l'obbligo per la Agenzia delle Dogane di provvedere d'ufficio al rimborso delle stesse sulla base delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica o di gas naturale, mentre il TUA, articolo 56, comma 1, prevedeva, come modalita' ordinaria di recupero del credito, la possibilita' di detrazione dai successivi versamenti di acconto, per cui il TUA, articolo 56 comma 6, al fine di evitare che i soggetti obbligati potessero beneficiare indebitamente di entrambe le possibilita' di recupero del credito (detrazione dagli acconti successivi e rimborso d'ufficio) rinviava per i rimborsi all'articolo 14, con conseguente obbligo di istanza e di soggezione al termine decadenziale, a prescindere dalla causa che aveva reso non dovuto il pagamento, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. In ogni caso all'ufficio non poteva essere imputata alcuna violazione dei principi dell'affidamento e della buona fede alla luce del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 relativo alla possibilita' per gli operatori del settore di portare in detrazione l'addizionale risultante a credito dalla dichiarazione del 2011 dai versamenti delle rate di acconto dell'accisa sulla energia elettrica e delle iniziative assunte da parte dello stesso Ufficio per rendere note alle Associazioni di categoria tutte le possibilita' concesse per recuperare il credito di imposta.

3. Il ricorso e' infondato.

4. Occorre premettere che la ricorrente non lamenta sotto alcun profilo una erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, della disciplina della decadenza previsto dal TUA, articolo 14, comma 2, che non e' messa in discussione dal ricorso e quindi non viene in considerazione nel caso in esame, bensi' soltanto che si dovrebbe applicare il piu' ampio termine di prescrizione, trattandosi di crediti "da dichiarazione", in analogia alla disciplina prevista, in base ad una elaborazione giurisprudenziale consolidata della Corte di Cassazione per le imposte sui redditi e l'IVA, per le quali era stato ritenuto che fosse applicabile esclusivamente il termine di prescrizione in caso di richiesta di detrazione sulla base di una comunicazione alla Amministrazione interessata, che poteva essere esercitata, appunto, nel termine di prescrizione.

4.1. Quanto alla disciplina della decadenza in tema di imposte sul consumo del gas e dell'energia elettrica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, fino ad epoca recente era stato ritenuto da questa Corte che il rimborso dell'accisa indebitamente corrisposta, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non sia dovuto (e quindi anche nelle ipotesi di non debenza del tributo per cause sopravvenute), dovesse essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, da intendersi come termine non derogabile, neanche per accordo delle parti (v. Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. n. 9283 del 2013, e, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13724 del

31/05/2017 Rv. 644358 - 01), con la precisazione che la disposizione non si poneva in contrasto con i principi costituzionali e comunitari, posto che il termine di decadenza opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimita' costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorche' sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., S.U., n. 13676 del 2014).

4.2. Il piu' recente indirizzo ha pero' ritenuto che, in tema di accise, il termine biennale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito, ad esempio per le agevolazioni, decorre dalla data di integrazione dei presupposti costitutivi del beneficio, per effetto dei quali sorge una nuova obbligazione tributaria, diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicche', non essendo gli stessi assimilabili ad una causa sopravvenuta di indebito, e' irrilevante la data di pagamento del tributo di cui al TUA, articolo 14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica operata dal Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 4 ter, convertito dalla L. n. 225 del 2016, poiche' tale disposizione regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24259 del 30/09/2019 Rv. 655153 - 01). Con la conseguenza che lo stesso rinvio all'articolo 14 TUA va inteso come limitato alla "procedura di accredito" ivi regolata senza che possa ritenersi esteso all'indicazione, per la decorrenza del termine, della "data del pagamento", che costituisce il riferimento proprio solamente della precedente obbligazione e non della nuova. Quest'ultima ha infatti ad oggetto il diritto di credito del contribuente, dalla cui nascita (ossia dal momento del rilascio dell'attestazione di utilizzazione per i fini consentiti) va fissato, corrispondentemente, il momento di decorrenza per la presentazione dell'istanza che, esclusa l'applicazione dell'articolo 14 TUA, resta ancorato alla disciplina generale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, che, per l'appunto, fonda la regola, residuale, secondo cui "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione".

4.3. Come gia' rilevato da questa Corte con il piu' recente orientamento, cui si ritiene di dare continuita' in questa sede, sul piano sistematico, le conclusioni sopra esposte sono coerenti con gli orientamenti della Corte di Giustizia in tema di esenzioni sui prodotti energetici e di effettivita'. Infatti, la sentenza 2 giugno 2016, in C418/14, nell'esaminare le condizioni di riconoscimento delle esenzioni in materia di prodotti energetici in relazione alla Direttiva 2003/96/CE ha precisato che "tanto l'impianto sistematico quanto la ratio della direttiva 2003/96 si basano sul principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo", sicche', sul piano del riconoscimento delle esenzioni operanti in sede di cessione e della decadenza per il mancato rispetto dei termini per invocare il beneficio, "una disposizione di diritto nazionale... in forza della quale, in mancanza del deposito di un elenco riepilogativo delle dichiarazioni degli acquirenti in tempo utile, l'aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori e' automaticamente applicata ai combustibili per riscaldamento sebbene, come e' stato constatato nel procedimento principale, questi ultimi siano utilizzati come tali, e' in contrasto con l'impianto sistematico e la ratio della direttiva 2003/96". Inoltre, a piu' riprese la Corte di

Giustizia (in materia di rimborso Iva ma con indicazioni parimenti rilevanti per la disciplina delle accise) ha ritenuto contrarie al principio di effettivita' le discipline nazionali che escludevano il diritto al rimborso per essere il termine gia' integralmente decorso prima che il contribuente avesse la possibilita' stessa di proporre la relativa istanza (v. Corte di Giustizia, sentenza 15 dicembre 2011, in C427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta SpA; v. inoltre recentemente Corte di Giustizia sentenza 21 marzo 2018, in C533/16, Volkswagen AG e Corte di Giustizia, sentenza 12 aprile 2018, in C8/17, Biosafe; in quest'ultimo caso la Corte ha ritenuto contrario al diritto unionale che, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni, con versamento allo Stato di un supplemento di imposta sul valore aggiunto ed emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, fosse escluso "il beneficio del diritto della detrazione dell'IVA" per il mero fatto che "il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto").

4.4. Ed e' stato altresi' rilevato che, non a caso, del resto, il legislatore nazionale, in linea con queste prospettive, e' di recente intervenuto, con il Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 4 ter, conv. dalla L. n. 225 del 2016, a modificare dal TUA, articolo 14, il cui comma 2 attualmente dispone che "il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato". Si tratta, in evidenza, di un intervento che, in consonanza agli orientamenti della Corte di Giustizia, riconduce ad unita' la disciplina delle restituzioni e dei rimborsi in materia di accise e imposta di consumo, diretto a superare il tenore letterale del citato TUA articolo 14, comma 2, ritenuto non rispondente ai principi comunitari.

4.5. La ulteriore evoluzione giurisprudenziale, in continuita' con Cass. Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283 e Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051, ha poi ritenuto che, in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale costituendo una modalita' di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non e' reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza del Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), ex articolo 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione (v. Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 16261 del 18/06/2019 Rv. 654593 - 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 27290 del 24/10/2019 (Rv. 655765 - 01). Tale ultimo orientamento valorizza la peculiarita' del sistema di liquidazione dell'accisa- nel caso allora in esame relativa al consumo di gas metano, ma ugualmente per quella relativa al consumo dell'energia elettrica - per cui, ai sensi del TUA n. 504 del 1995, articolo 26, comma 8: "l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo". Ed infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 8, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensi' a modalita'

di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in piu' rate (cosi', Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100; Cass. n. 3051 del 2019). Tale impostazione rispetta, poi, anche quello che e' il meccanismo di compensazione prescritto ai sensi del TUA, articolo 56, comma 1 - secondo cui "Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"-operante fino all'esaurimento del rapporto tributario medesimo. Invero, l'accredito- in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto- risulta una modalita' di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica, per cui, in corso di rapporto tributario, non e' configurabile come "pagamento indebito", con conseguente inapplicabilita' del termine di decadenza biennale TUA, ex articolo 14, comma 2. Infatti, il versamento in piu' dell'accisa diventa indebito nel momento in cui - terminata la somministrazione - rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non e' piu' obbligato ad utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo dara' luogo a un "pagamento indebito" e il contribuente proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto- potra' esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza ex articolo 14 TUA, comma 2, dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta.

5. Cio' posto, e' opportuno rilevare che, nel caso in esame, l'Ufficio, dichiaratamente con una interpretazione a favore della contribuente, ha fatto decorrere il termine decadenziale non gia' dai singoli pagamenti, bensi' dalla dichiarazione di consumo, cosi' come ritenuto dal piu' recente orientamento giurisprudenziale, il che consente di superare le criticita' che si ponevano in base alla pregressa interpretazione giurisprudenziale che faceva decorrere il termine di rimborso per le accise, invece, dal singolo pagamento, considerato che, in corso di rapporto tributario, l'accredito non e' configurabile come "pagamento indebito", con conseguente inapplicabilita' del termine di decadenza biennale ex articolo 14 TUA, comma 2.

6. Con la memoria difensiva la ricorrente ha peraltro sostenuto che la Amministrazione Doganale, onde dare armonia al sistema, non poteva fare decorrere la decadenza da un termine diverso da quello previsto dal legislatore (e cioe' quello del pagamento), mentre, nel caso di credito, anche relativo ad accisa sulla energia elettrica e sul gas naturale, risultante dalla dichiarazione, avrebbe dovuto ritenere non applicabile il termine di decadenza ed invece prendere atto della necessita' di applicare il diverso termine di prescrizione, analogamente a quanto ritenuto in caso di IVA dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 2687 del 2007.

6.1. Sotto il primo profilo pero' la critica non e' condivisibile in quanto la decorrenza operata dall'Ufficio ha consentito di superare la precedente interpretazione giurisprudenziale che poneva criticita' ora armonizzate in base alla elaborazione giurisprudenziale dettata dalla applicazione dei principi comunitari, di recente recepita, poi, in legge con il Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 4 ter, conv. dalla L. n. 225 del 2016, a modifica dell'articolo 14 TUA. Sotto il secondo profilo, poi, la tesi della conversione del termine di decadenza previsto dalla legge in quello di prescrizione, in presenza di acconti dichiarati - in analogia con la disciplina dell'IVA e delle imposte sui redditi ed in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2687 del 2007, per

cui il credito di imposta dichiarato sarebbe conosciuto dalla Amministrazione Finanziaria e quindi assoggettabile solo all'ordinario termine di prescrizione - non trova alcun fondamento nel caso delle accise che sono sottoposte ad una diversa e specifica disciplina. Infatti, il principio per cui, laddove il contribuente abbia esposto in dichiarazione il suo supposto credito di imposta, non occorre che egli provveda ad inoltrare successivamente una apposita ed autonoma istanza di rimborso soggetta ai termini di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, dovendo egli solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36 bis ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione, riguarda specificamente la disciplina di quelle imposte per cui il credito dichiarato e' soggetto alle verifiche della A.F. entro precisi termini di decadenza e, se non disconosciuto, si consolida attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, dal che deriva che l'Amministrazione e' tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente e' soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso. Invece, come si e' gia' rilevato, cio' non puo' valere per le accise che sono sottoposte ad una diversa disciplina e ad una particolare struttura per cui la esposizione del versamento dell'acconto previsto per legge non equivale assolutamente alla indicazione in dichiarazione di un credito IVA o IRPEF, destinata a diventare incontestabile per omessa contestazione da parte dall'Ufficio nei termini previsti per la liquidazione della dichiarazione o per il recupero. Per le accise non esiste alcuna disposizione che preveda l'obbligo per la Agenzia delle Dogane di verificare le dichiarazioni di consumo e di provvedere alla loro liquidazione e ad eventuali rimborsi d'ufficio, il che spiega la disposizione dei cui all'articolo 56 del TUA che impone la istanza di rimborso in un preciso termine di decadenza qualora il contribuente non voglia avvalersi della modalita' ordinaria di recupero del credito e cioe' la possibilita' di detrazione del credito di imposta sui successivi versamenti in acconto.

7. Si deve quindi ritenere che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto che regola la materia del rimborso delle accise, laddove ha ritenuto applicabile nella specie l'articolo 14 TUA. Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalita' di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall'accordo delle parti, ostandovi il disposto dell'articolo 2968 c.c.. Ne discende, pertanto, che nel caso di specie, essendo stata presentata la dichiarazione di consumo (a fronte di pagamenti pregressi) in data 9.3.2012, la istanza di rimborso, presentata il 31 marzo 2014, e' stata correttamente ritenuta tardiva dal giudice di appello per il decorso del termine di due anni anche dal momento della dichiarazione finale di consumo e cioe' dal momento piu' favorevole per la contribuente. E' stato poi condivisibilmente aggiunto che rispetto a tale interpretazione delle disposizioni indicate persino una questione di legittimita' costituzionale sarebbe manifestamente infondata. Premesso, infatti, che la disciplina in tema di accise si presenta con caratteri di specificita' rispetto alla generale disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, risulta decisivo il rilievo, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui "il termine di decadenza per il rimborso delle

imposte sui redditi, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta e' stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimita' costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorche' sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche" (Cass., S.U., n. 13676 del 2014). Del resto, non puo' non evidenziarsi che il termine entro il quale la richiesta di rimborso deve essere effettuata non e' certamente tale da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, trattandosi di due anni; il che vale ancor piu' nel caso in esame in cui la A.F. ha concesso ulteriori facilitazioni con il Decreto Ministeriale in data 7.8.2012 ed ha posto in essere diverse iniziative per sollecitare i contribuenti ad attivarsi.

8. Infine, quanto al rilievo di cui al punto 4 del ricorso per cassazione, con cui la ricorrente rileva la assimilazione fra la dichiarazione del credito e la previsione, ad opera del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012, articolo 1, di utilizzare il credito in detrazione sulla base di una mera comunicazione alla Amministrazione interessata, cosi' da rendere applicabile in entrambi i casi l'istituto della prescrizione, non si comprende come possa ipotizzarsi analogia, essendo la utilizzazione contrapposta al rimborso.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente. Al presente procedimento si applica la L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1.17, con il quale e' stato modificato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, mediante l'inserimento del comma 1-quater. Deve pertanto darsi atto della sussistenza dei presupposti di applicazione della norma e dell'obbligo di pagamento di quanto previsto dal momento del deposito della presente pronuncia.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Dogane che liquida in Euro 7.290,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza